



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI DIPARTIMENTI DA PARTE DI ESTRANEI PER SCOPI DI RICERCA (delibera del Senato Accademico del 16/01/2003)

Art.1

Presso i Dipartimenti possono essere ammessi alla frequenza soggetti in possesso di titolo di laurea di 1° livello e di laurea specialistica o in possesso dei titoli equivalenti conseguiti in base agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 per un periodo di studio e di ricerca agli effetti di una migliore qualificazione professionale. Tali frequentatori non possono essere utilizzati per nessuna attività didattica né assistenziale.

Art.2

Gli interessati che intendano frequentare un Dipartimento universitario, debbono presentare domanda preventiva al Direttore del Dipartimento prescelto.

I Direttori dei Dipartimenti devono comunicare all'amministrazione universitaria il nominativo di quelli ammessi alla frequenza, entro 10 giorni dall'inizio della stessa.

La frequenza può avere la durata massima di un anno eventualmente rinnovabile una sola volta. Non è ammessa la frequenza a più di un Dipartimento.

Art.3

Per poter cominciare a frequentare il Dipartimento gli interessati ammessi alla frequenza dovranno esibire, contestualmente all'inizio della frequenza, un contratto d'assicurazione per i danni alla persona del frequentante stesso, per quelli apportati a cose di proprietà dell'Università o di terzi, e per la responsabilità civile nei confronti dei terzi secondo uno schema tipo fornito dall'amministrazione. In tale contratto dovrà essere esplicitamente prevista la clausola che esclude la possibilità di rivalsa della società di assicurazione nei confronti di chi possa eventualmente essere considerato responsabile del danno comunque prodottosi.

I direttori di Dipartimento sono personalmente responsabili per l'accertamento di tale requisito.

Art.4

Per il periodo di frequenza, regolarmente autorizzato, viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, un attestato a cura della Ripartizione IV – Settore I.

Art.5

Tale Regolamento non va applicato :

- ai dipendenti dello Stato e/o di altri Enti pubblici che operano nell'ambito di rapporti di collaborazione e convenzione;
- a coloro che frequentano le biblioteche.

Al Direttore del Dipartimento

SEDE

In conformità alla delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi "La Sapienza" in data il sottoscritto Dott. nato a il chiede di essere ammesso in qualità di Frequentatore per approfondimento degli studi in materia di per il periodo

Ai fini dell'autorizzazione, conferma di aver contratto una regolare polizza di Assicurazione per la R.C.T. con la Società (rif. N. Ag.) che prevede il seguente massimale unico: euro 250.000 per danni a persone, cose, animali.

Tale copertura è estesa ai danni eventuali che si possono verificare alle strutture di laboratorio di proprietà o in uso dell'Università.

Conferma, inoltre, di aver contratto una regolare polizza "Infortuni" con la Società

(rif. N. ag.) che prevede i seguenti massimali:

caso morte	euro 50.000
caso invalidità permanente	euro 50.000
spese mediche da infortunio	euro 2.500

Tale copertura è estesa agli infortuni e malattie professionali da radiazioni con gli stessi massimali. E' previsto, inoltre, l'abbandono da parte della Società assicuratrice del diritto di surroga ex art. 1916 c.c.

Si allegano in copia le polizze sopracitate.

Firma del richiedente

Roma,.....